CONTRATTO DI SERVIZIO TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI LUMEZZANE E L'AZIENDA SPECIALE "AGENZIA FORMATIVA don Angelo Tedoldi" AI SENSI DELL' ARTICOLO 26 DELLO STATUTO DELL'AZIENDA

FRA

Staffoni Lauretta, nata a [redacted] (Bs) il [redacted], Responsabile Area Servizi alla Persona del Comune di Lumezzane, domiciliato per la presente presso la Sede Municipale, Via Monsuello n. 154, Codice fiscale N. 00451340178

E

Bugatti Maria Michela, nata a [redacted] (Bs) il [redacted], Direttore dell'Azienda Speciale "AGENZIA FORMATIVA don Angelo Tedoldi", con sede in Lumezzane, Via A. Rosmini, 14, Codice fiscale e Partita IVA N. 02243450984

PREMESSO

1. che l'art. 114 del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico delle leggi sull' ordinamento degli Enti Locali) autorizza i Comuni alla gestione dei servizi pubblici locali mediante affidamento diretto ad aziende speciali;
2. che il Comune di Lumezzane è proprietario della Azienda Speciale "AGENZIA FORMATIVA don Angelo Tedoldi" che ha, tra le finalità statutarie, la gestione dei servizi formativi e delle attività tese alla promozione della cultura formativa nell'ambito professionale";
3. l'art. 2 – comma 2 "oggetto delle attività" dello Statuto aziendale, dispone che "con l'approvazione dell'Amministrazione comunale ed ai sensi dell'art. 83, comma 3 dello Statuto comunale, l'Azienda può in ogni tempo articolarsi in diverse sezioni organizzative, assumendo la gestione di tutti gli altri servizi pubblici locali consentiti all'azione delle Aziende Speciali";
4. che il predetto art. 114 del D.Lgs 267/2000 al comma 8° prevede che la regolazione dei rapporti tra l'Ente pubblico locale titolare del servizio e il Soggetto gestore avvenga mediante contratti di servizio;
5. che il presente Contratto di Servizio rappresenta sostanzialmente e formalmente la specifica ricognizione e costituzione degli impegni e dei diritti delle parti, in quanto conseguenti la gestione dei servizi pubblici nel seguito trattati, nel rispetto del D. Lgs. 267/2000, delle altre leggi vigenti e, per le parti ancora applicabili, del D.P.R. 902/1986;
6. che il Comune con delibera consiliare n. 67 del 29/12/2025 e il Soggetto gestore con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 173 del 06/11/2025 hanno rispettivamente provveduto ad approvare il contenuto del presente Contratto di Servizio;
7. che si è tenuto conto del massimo impegno a favore della collettività, onde fornire risposte in tempi rapidi alle richieste di prestazioni da parte degli utenti;

TANTO PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 (Recepimento della premessa)

1. Le premesse sono parti integranti ed inscindibili in quanto costituiscono condizioni preliminari, essenziali ed irrinunciabili per l'assunzione dei diritti e delle disposizioni volute dalle parti con il presente Contratto di Servizio.

ART. 2 (Finalità del contratto)

1. Il presente Contratto ha come finalità quella di regolare i rapporti tra il Soggetto gestore ed il Comune circa i servizi affidati di cui al seguente art. 3, fissandone gli impegni reciproci al fine di garantire l'autonomia gestionale del Soggetto gestore ed il contemporaneo perseguimento degli obiettivi di servizio dell'Amministrazione Comunale, a favore della cittadinanza servita.
2. Esso contiene altresì il Piano Programma al quale il Consiglio di Amministrazione del Soggetto gestore dovrà ispirarsi, sia a livello di programmazione che di verifica della gestione operativa, nel rispetto del vigente Statuto, degli artt. 114 del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 1710 C.C.

ART. 3 (Oggetto del contratto)

Le attività gestite dall'Azienda sono quelle specificate all'articolo 2 dello statuto ed in particolare:

- attività di studio, ricerca e progettazione, compiere indagini e sondaggi per l'analisi della domanda formativa e delle esigenze di carattere orientativo;
- corsi di qualificazione e riqualificazione professionale, di specializzazione, aggiornamento e formazione continua;
- azioni volte a favorire il collegamento delle realtà scolastiche, culturali, economiche e socio educative e produttive con il sistema formativo mediante la promozione e la gestione di attività di orientamento scolastico e professionale;
- servizi di consulenza e servizi all'Impresa, anche non di carattere prettamente formativo e con particolare attenzione alla qualità, ambiente, sicurezza e innovazione tecnologica;
- azioni di marketing di tutti i servizi offerti in forma individuale e collettiva;
- realizzazione e commercializzazione di supporti e materiali grafico-pubblicitari, anche su commessa.
- Attività per la promozione e lo sviluppo dei distretti industriali anche attraverso la partecipazione negli organismi di rappresentanza dei distretti

1. Ogni conferimento di nuovi servizi pur ricompresi nell'oggetto sociale di cui allo Statuto del Soggetto gestore, comporterà la stipula del relativo Contratto di Servizio, anche quale appendice al medesimo, nonché l'approvazione di eventuali Regolamenti e/o l'aggiornamento della Carta dei Servizi.
2. Nel perseguimento dei suoi fini istituzionali, il Soggetto gestore potrà, previa autorizzazione del Comune:
   a) consorziarsi con altri Enti, partecipare a Società di capitale e a Consorzi;

b) partecipare con altri Enti a gruppi di ricerca, di studio o di sperimentazione, finalizzati allo sviluppo dell'attività e al conseguimento di nuove conoscenze nell'ambito commerciale e scientifico;
c) svolgere comunque tutte quelle attività ritenute utili per il conseguimento degli scopi istituzionali;
d) prestare garanzie reali o personali a favore di terzi.

ART. 4 (Impegni generali del soggetto gestore)

1. Il Soggetto gestore si impegna a disporre di locali, attrezzature e personale addetto idonei al regolare svolgimento dei servizi.
2. Per l'espletamento dei servizi il Soggetto gestore è tenuto ad osservare tutte le norme vigenti in materia ed in particolare quelle sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.
3. In caso di violazione di tali norme il Soggetto gestore sarà ritenuto unico responsabile al pagamento delle sanzioni irrogate, fermo restando quanto stabilito ai successivi articoli del presente contratto.
4. Il Soggetto gestore si impegna a collaborare con il Comune per approntare ogni necessaria ed idonea documentazione che occorresse a quest' ultimo per acquisire eventuali finanziamenti finalizzati al miglioramento del servizio anche attraverso investimenti, impegnandosi altresì ad assistere l'Ente anche in sede di presentazione delle relative domande.
5. In particolare il Soggetto gestore dovrà sollevare il Comune da ogni imposta, tassa, tributi, ecc. previsti per legge a carico del Soggetto gestore stesso.
6. Il Soggetto gestore, nel rispetto delle vigenti leggi, si impegna a organizzare i servizi pubblici locali richiesti dal Comune ex D.Lgs 267/2000, verificate congiuntamente le compatibilità economiche e finanziarie.
7. Nella individuazione dei servizi e nella redazione dei relativi progetti le parti si avvarranno del contributo di idee e di esperienza di associazioni, enti ed istituzioni che già operano sul territorio.
8. Il Soggetto gestore si impegna ad attenersi puntualmente agli indirizzi formulati dal Consiglio comunale ai sensi del comma 2-bis dell'art.18 del DL 112/2008, conv. in L.133/2008, come modificato dal comma 12 bis dell'art.4 del DL 66/2014 conv. in L.89/2014, della Legge 190/2012 e normative attuative, e di ogni ulteriore disposizione che intervenga in materia;

ART. 5 (Impegni generali del Comune)

1. Il Comune si impegna a cooperare al fine del miglior espletamento dei servizi da parte del Soggetto gestore.
2. In particolare:
   - consentendo il massimo e più agevole accesso a tutte le informazioni in suo possesso, quali dati sulla popolazione, sul territorio, sull' ambiente, ecc., nel rispetto della normativa sulla riservatezza dei dati personali;
   - permettendo al Soggetto gestore di avvalersi degli uffici e dei servizi comunali competenti per lo svolgimento di pratiche o iniziative, previa, nel caso di servizi complessi duraturi, stipula di specifiche convenzioni;
   - nel considerare il Soggetto gestore, a parità di prezzi, fornitore privilegiato del Comune e delle relative realtà partecipate;

ART. 6 – IMPEGNI SPECIFCI DEL COMUNE

IL COMUNE:

1. Assegna in dotazione all'Azienda Speciale , fino all'anno 2050, l'immobile del Comune di Lumezzane sito in Lumezzane - Via Rosmini n. 14;
2. Verserà € 121.884,00 (centoventunomilaottocentottantaquattro/00) in un'unica soluzione a far data dal 31 gennaio 2026 in considerazione della valenza sociale del complesso delle attività svolte dall'azienda, secondo gli indirizzi di politica sociale indicati dal Comune, come previsto dall'art. 23 dello Statuto; la cifra, di cui trattasi, potrà essere rivista annualmente per motivate esigenze.

Art. 7 – IMPEGNI SPECIFICI DEL SOGGETTO GESTORE

Nell'ambito delle finalità previste nell'art. 2 dello Statuto, l'Azienda Speciale si impegna a:

1. Gestire i servizi formativi e le attività tese alla promozione della cultura formativa nell'ambito professionale. Tale scopo sarà realizzato attraverso l'individuazione, promozione ed erogazione di servizi orientativi e formativi in linea con le istanze provenienti dal mercato del lavoro, sia nell'ambito privato che pubblico, dall'esigenza dell'utenza del territorio e dal mondo scolastico.
2. Svolgere attività di studio, ricerca e progettazione, compiere indagini e sondaggi per l'analisi della domanda formativa e delle esigenze di carattere orientativo.
3. Istituire corsi di qualificazione e riqualificazione professionale, di specializzazione, aggiornamento e formazione continua.
4. Favorire il collegamento delle realtà scolastiche, culturali, economiche e socio educative e produttive con il sistema formativo mediante la promozione e la gestione di attività di orientamento scolastico e professionale.
5. Promuovere azioni di marketing di tutti i servizi offerti in forma individuale e collettiva.
6. Garantire la riqualifica del personale dell'Azienda.
7. Verificare entro il 31 Luglio di ogni anno le manutenzioni straordinarie necessarie nella struttura.
8. Istituire, su commessa, corsi di aggiornamento, riqualificazione professionale e formazione continua ai dipendenti del Comune di Lumezzane e/o altri Enti Pubblici del territorio.

Art. 8 – ONERI A CARICO DEL COMUNE

Sono a carico del Comune di Lumezzane gli oneri riferiti alla sede dell'Agenzia Formativa nel plesso scolastico di Premiano, Via Rosmini n. 14, i quali dovranno essere preventivamente concordati ed approvati dall'Amministrazione Comunale.

Gli oneri sono così individuabili:

- Manutenzioni straordinarie:

a) Lavori per il mantenimento degli immobili di proprietà del Comune di Lumezzane;
b) Sostituzione di impianti tecnologici di proprietà del Comune di Lumezzane;
c) Adeguamento degli impianti a nuove norme di Legge;

d) Interventi che migliorano la qualità ed il valore dell'immobile;
e) Interventi che ampliano gli attuali immobili.

Art. 9 – ONERI A CARICO DEL SOGGETTO GESTORE

Sono a carico dell'Agenzia Formativa i seguenti oneri e problemi di gestione:

- Costo dei dipendenti e prestatori d'opera.
- Costi amministrativi, contabili, di consulenze ed elaborazione dati.
- Costi di cancelleria.
- Costi telefonici.
- Costi assicurativi inerenti la responsabilità civile della gestione.
- Costi di acquisto di materiali ed attrezzature per la pulizia e l'igiene.
- Costi pubblicitari.
- Utenze di energia elettrica.
- Manutenzioni ordinarie della struttura.
- Utenze di riscaldamento ed acqua come da conteggi dell'Amministrazione Comunale.
- Gestione e conduzione di tutti gli spazi del centro.

Art. 10 – TARIFFE ANNO FORMATIVO 2026

Per l'ANNO FORMATIVO 2026 le tariffe (comprensive del bollo su fattura quantificabile in € 2,00=) proposte dall'azienda sono suddivise come segue:

Tabella n. 1 = Tariffe relative ad attività corsuali presentate dall'Agenzia Formativa.

TIPO DI CORSO	NUMERO DI ORE PER CORSO	COSTO FINALE PER L'UTENTE in euro
Autofinanziato	Da 16 a 30 ore	€ 110,00
Autofinanziato	Da 31 a 100 ore	€ 230,00
Autofinanziato	Da 101 a 150 ore	€ 250,00
Autofinanziato	Da 151 a 200 ore	€ 300,00
Autofinanziato	Da 201 a 300 ore	€ 400,00
Autofinanziato	Da 301 a 400 ore	€ 550,00
Autofinanziato	Da 401 a 500 ore	€ 700,00
Autofinanziato	Da 501 a 600 ore	€ 1000,00
Autofinanziato	Da 601 a 700 ore	€ 1200,00
Autofinanziato	Da 701 a 800 ore	€ 1300,00
Autofinanziato	Da 801 a 900 ore	€ 1500,00
Autofinanziato	Da 901 a 1000 ore	€ 2000,00
Orientamento scolastico	Interventi nelle scuole - tabulazione risultati – risposte di ritorno	€ 80,00

Tabella 1

Tabella 2

Le tariffe nella tabella 2 che segue, sono riferite alle attività formative ex D. Lgs. 81/2008.
Trattasi di percorsi formativi necessari alle aziende per ottemperare agli obblighi di legge, e che consentono al datore di lavoro di fornire (obbligo di legge) la formazione e l'informazione ai lavoratori sui rischi dell'ambiente di lavoro e le misure di prevenzione da adottare.

CORSO	**DURATA ore**	**COSTO CORSO**
Corso per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione - Modulo A	28 ore + esame	€ 790,00
Corso per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione - Modulo B Ateco 4	48 ore + esame	€ 1.290,00
Corso per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione - Modulo B Ateco 5	68 ore + esame	€ 1.850,00
Corso per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione - Modulo C	24 ore + esame	€ 680,00
Corso di aggiornamento per Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione	12 ore	€ 345,00
Corso per Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione - Datori di Lavoro	16 ore	€ 480,00
Corso per Addetto Antincendio - Basso Rischio (con esercitazione pratica – utilizzo estintori)	4 ore	€ 230,00
Corso per Addetto Antincendio - Medio Rischio (con esercitazione pratica – utilizzo estintori)	8 ore	€ 300,00
Corso di aggiornamento per Addetto Antincendio - (con esercitazione pratica – utilizzo estintori)	4 ore	€ 230,00
Corso per Incaricato di Primo Soccorso - Aziende Fascia A	16 ore	€ 460,00
Corso per Incaricato di Primo Soccorso - Aziende Fascia BC	12 ore	€ 345,00
Corso di aggiornamento per incaricati di Primo Soccorso - Aziende Fascia A	6 ore	€ 230,00
Corso di aggiornamento per incaricati di Primo Soccorso - Aziende Fascia BC	4 ore	€ 170,00
Corso per Rappresentanti dei Lavoratori	32 ore	€ 600,00

Corso di formazione per preposti	8 ore	€ 300,00
Corso di aggiornamento per Rappresentante dei Lavoratori Sicurezza	4 ore	€ 170,00

Tabella 2

Tabella 3

Le tariffe nella tabella 3 che segue, sono riferite alle attività corsuali per la formazione di figure normate dalla Regione Lombardia.

CORSO	**COSTO FINALE PER L'UTENTE in euro**
A.S.A. - Ausiliario/a Socio Assistenziale – Figura normata dalla D.G.R. del 24/07/2008 n. 8-7693	€ 1.600,00
Riqualifica da A.S.A. in O.S.S. - Operatore Socio Sanitario Figura normata dalla D.G.R. del 24/07/2008 n. 8-7693	€ 650,00
O.S.S. – Operatore Socio Sanitario – Figura normata dalla D.G.R. del 18/07/2007 n. 8-5101	€ 2.000,00
Assistente familiare – Corso Base Figura normata dal decreto 15243 del 17/12/2008	€ 400,00
Assistente familiare – Corso di Secondo Livello Figura normata dal decreto 15243 del 17/12/2008	€ 250,00

Tabella 3

I costi di cui alle 3 tabelle precedenti sono riferiti ad attività corsuali totalmente autofinanziate. Ogni corso sarà quindi attivato solo se il numero delle quote di iscrizione dei partecipanti consentirà la copertura dei costi della docenza e della gestione dei corsi stessi.

Art. 11 – CHIUSURA DELLA STRUTTURA PER MANUTENZIONI

La chiusura per manutenzioni potrà avvenire come segue:

- Dal 22 dicembre al 6 gennaio e dal 15 luglio al 31 agosto di ogni anno;
- Eccezionalmente la chiusura potrà riguardare anche il periodo delle vacanze Pasquali;
- Eventuali manutenzioni da attuarsi durante l'attività formativa dovranno essere preventivamente concordate;
- Ogni chiusura per manutenzioni od ampliamenti della struttura, anche in più riprese, impreviste ed imprevedibili, tali da non consentire il raggiungimento del pareggio di bilancio dovranno essere tempestivamente comunicate all'Amministrazione Comunale. Nella medesima comunicazione l'Azienda indicherà se la perdita potrà essere fronteggiata con il fondo di riserva, o rinviata a nuovo, o se ne viene chiesto il ripiano a carico del bilancio comunale come previsto dallo Statuto Aziendale all'articolo 28 punto 5.

Art. 12 – RENDICONTO DELLA GESTIONE

Ogni sei mesi, l'Azienda è tenuta a presentare all'Amministrazione Comunale il rendiconto della propria gestione secondo l'art. 5, commi 3 e 4 dello Statuto.

Nella relazione semestrale sull'andamento della gestione di cui all'art. 5 comma 3 dello Statuto dell'Azienda e in sede di approvazione del bilancio di esercizio, in aggiunta a quanto già previsto dalle vigenti norme, statuto e regolamenti, verranno analiticamente specificati in apposita sezione disgiunta i dati concernenti tutta l'attività svolta, con separata indicazione:

- del numero delle presenze alle diverse tipologie di corsi di formazione;
- dei ricavi conseguiti, sia sotto forma di contributi che tramite autofinanziamento da parte degli utenti, suddivisi per tipologia di corso;

Inoltre verranno indicati:

- tutti i dati e le notizie su fatti gestionali determinanti implicazioni di carattere economico-patrimoniale;
- le eventuali spese di investimento effettuate con le relative fonti di finanziamento, rispetto agli stanziamenti del bilancio di previsione.

Con le stesse modalità e termini, e cioè nella relazione semestrale sull'andamento della gestione di cui all'art. 5 comma 3 dello Statuto dell'Azienda e in sede di approvazione del bilancio di esercizio, in linea con i vigenti obblighi di legge verranno altresì comunicati i dati relativi alle eventuali assunzioni, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, e gli incarichi a qualsiasi titolo conferiti a soggetti esterni con indicazione per tipologia di incarico della spesa complessiva sostenuta e del numero dei contratti stipulati.

ART. 13 (Durata del Contratto)

Ferma restando la durata del contratto pari a quella della concessione dell'immobile di cui all'art. 6 comma 1, fino al 2050, il presente Contratto potrà essere modificato annualmente esclusivamente per gli aspetti organizzativi e finanziari del servizio.

ART. 15 (Controllo dei servizi)

1. Il Comune si riserva di attivare, a proprie spese, indagini conoscitive (ricerche di mercato, indagini demoscopiche, Panel d'utenti, analisi merceologiche, ecc.), finalizzate a verificare l'efficacia e l'efficienza dei servizi, ai fini della effettiva applicazione dell'art. 114, 4° e 6° c., del D.Lgs 267/2000.
2. La partecipazione del Soggetto gestore ad altre strutture associative che riguardino la materia dei servizi in esame può avvenire solo in seguito al previo assenso del Comune.
3. Le parti effettuano congiuntamente e periodicamente, di norma almeno due volte l'anno, controlli tesi a verificare l'andamento dei servizi sotto il profilo della qualità, dell'efficacia e dell'economicità.
4. Il Soggetto gestore fornirà tutte le informazioni, i supporti e le documentazioni utili ai controlli stessi.

ART. 16 (Divieto di Cessione del Contratto)

1. E' tassativamente vietata la cessione totale o parziale del Contratto, dei profitti, degli obblighi e dei servizi derivanti dal presente Contratto, senza il preventivo consenso scritto dal Comune. Il

tutto, sotto pena di decadenza del Soggetto Gestore e di risoluzione del contratto, nonché del rimborso delle maggiori spese e danni che derivassero al Comune per effetto della decadenza.

2. Il divieto di cui al comma precedente non si applicherà a forniture, lavori, opere e servizi previsti dal Contratto a carico del Soggetto gestore che potranno da questi essere appaltati nel rispetto delle procedure di legge, rimanendone l'unico responsabile ed impegnandosi a fare rispettare tutti gli impegni e gli oneri previsti nel presente Contratto di Servizio.
3. Anche in caso di cessione autorizzata, il Soggetto gestore resterà responsabile verso il Comune del regolare espletamento dei servizi, nel rispetto del presente Contratto.

ART. 15 (Assicurazione e danni verso terzi)

1. Il Soggetto gestore sarà responsabile dei danni comunque arrecati a terzi direttamente o indirettamente, mantenendo indenne il Comune da qualsiasi pretesa da parte di terzi riconducibili ai rapporti inerenti l'erogazione dei servizi. Di conseguenza dovrà provvedere alla stipula di idonee assicurazioni per la R.C.T.
2. E' a carico esclusivo del Soggetto gestore il comportamento dei dipendenti sia per la esecuzione dei servizi che per la relativa disciplina interna ed esterna con l'utenza.
3. Nei confronti dei dipendenti il Soggetto gestore è tenuto alla scrupolosa osservanza delle leggi vigenti in materia di assunzione del personale, di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, sulla sicurezza sul lavoro ex D. Lgs 81/2008, ed in materia assistenziale e previdenziale.
4. Il Soggetto gestore è pertanto l'unico esclusivo responsabile delle infrazioni o degli inadempimenti accertati dalle competenti autorità di vigilanza.

ART. 16 (Personale)

1. E' fatto obbligo al Soggetto gestore di assicurarsi il corretto comportamento morale e professionale del proprio personale dipendente verso l'utenza, nonché la corretta disciplina nello svolgimento delle mansioni dello stesso personale, con particolare riguardo al rispetto delle normative sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.
2. Tutto il personale dovrà mantenere in servizio contegno irreprensibile e decoroso e il personale a contatto col pubblico sarà fornito, a cura e spese del Soggetto gestore, di adeguata uniforme di lavoro e di visibile tesserino di riconoscimento con foto ed indicazione dell'unità di appartenenza.
3. Il Soggetto Gestore dovrà attenersi, personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal codice di comportamento adottato da questo ente, disponibile sul sito internet www.comune.lumezzane.bs.it , e che dichiara di conoscere ed accettare.
4. La violazione degli obblighi derivanti dal citato codice comporta la risoluzione del contratto. In caso di violazione di taluni degli obblighi, il funzionario competente, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto istaurato, provvederà alla contestazione, assegnando un termine di 15 giorni per la presentazione delle giustificazioni.
5. Decorso infruttuosamente il termine predetto, ovvero nel caso che le giustificazioni non siano ritenute idonee, la risoluzione del rapporto è disposta con provvedimento del funzionario del settore competente, fatto salvo per l'Amministrazione Comunale il diritto al risarcimento dei danni, anche all'immagine.

ART. 17 (Livello di erogazione dei servizi)

1. Il Soggetto gestore è dotato della 'Carta dei Servizi' ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. 286/1999.
2. Il Soggetto gestore aggiornerà la "Carta dei Servizi" in occasione di ogni nuovo conferimento o in caso di modifiche significative di servizi erogati.

ART. 18 (Carattere del servizio)

1. I servizi oggetto del presente Contratto sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici e costituiscono attività di pubblico interesse e, pertanto, per nessuna ragione potranno essere sospesi o abbandonati, salvo scioperi o altre cause di forza maggiore da regolamentarsi comunque e per quanto compatibili con le disposizioni ex L. 146/1990 attinenti i servizi pubblici essenziali.
2. In caso di abbandono o sospensione o in genere per ogni grave inosservanza degli obblighi e delle condizioni del presente Contratto, il Comune potrà, ai sensi dell'art.1406 C.C., sostituire direttamente, o tramite altra Azienda, il Soggetto gestore per l'esecuzione d' ufficio dei servizi, fatta salva la rivalsa delle spese sullo stesso soggetto gestore ex artt. 1218 e 2043 C.C., ed indipendentemente dalle sanzioni applicabili al medesimo.

ART. 19 Osservanza leggi e regolamenti

1. Il Soggetto gestore è tenuto ad osservare e a fare osservare ai propri dipendenti oltre alle norme specifiche nel presente Contratto, anche tutte le disposizioni riportate dalle leggi e dai regolamenti in vigore nonché le ordinanze comunali e specialmente quelle aventi rapporti con i servizi del Soggetto gestore.

ART. 20 Controversie e vertenze

1. Ogni controversia relativa agli aspetti di dettaglio del presente Contratto, sarà sottoposta al giudizio del Sindaco del Comune che deciderà come amichevole compositore e senza formalità.

ART. 21 Disposizioni finali

1. Il Contratto entrerà in vigore alla data dell' 1.1.2026 e dovrà essere interpretato secondo gli artt. 1362 ss del C.C.
2. Il presente Contratto di servizio potrà essere oggetto di integrazioni, variazioni o modifiche previo accordo tra le parti, così come potrà essere integralmente sostituito.
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si rinvia alle norme di diritto interno e comunitario vigenti in materia.

Lumezzane, 30/12/2025

Per Agenzia Formativa don Angelo Tedoldi
Il Direttore
Maria Michela Bugatti

Per il Comune di Lumezzane
Responsabile Area Servizi alla Persona
Lauretta Staffoni